



proposta n. 142 del 2015

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N. 150

DEL 22/01/2015.

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: dipendente matricola n. **433**: concessione congedo FRAZIONATO ai sensi dell'art. 42 comma 5, del Decreto Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dal 16/01/2015 al 31/12/2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del dipendente matricola n. 433, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intesa ad ottenere un periodo di congedo **frazionato** ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto Lgs. 26/03/2001 n. 151, dal 16/01/2015 al 31/12/2015, come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per assistere il proprio **suocero** convivente portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTA la Circolare n. 13 del 06/12/2010 esplicativa della Legge n. 183/2010;

VISTO il Decreto 21/07/2000 N. 278, art. 2, comma 1, lettera d;

VISTO il nulla osta del Direttore del Servizio interessato in ordine alla concessione del congedo a decorrere dal 16/01/2015, come richiesto dal dipendente;

VISTO l'art. 42, comma 5, del decreto Lgs. 26/03/2001, n. 151, ove è previsto che la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a usufruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita;

VISTA la sentenza della corte Costituzionale n. 203 del 03/07/2013, che estende il beneficio dell'art. 42 anche in favore dei parenti e affini di terzo grado conviventi con i portatori di handicap in situazione di gravità, qualora, il

coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

ACCERTATO che il dipendente **ha già fruito** di congedo allo stesso titolo **per n. 365 giorni** e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000;

VISTO il verbale della Competente Commissione, attestante che il **suocero** del dipendente è portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTA la dichiarazione del dipendente attestante la composizione del nucleo familiare anagrafico;

CONSIDERATO il luogo di residenza e l'attività lavorativa svolta da tutti i figli del portatore di handicap;

CONSIDERATO che alcuni familiari del portatore di handicap pur non svolgendo alcuna attività lavorativa, non convivono con il disabile;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni citate nella sentenza della Corte Costituzionale n. 203 DEL 03/07/2013, nonché della Circolare INPS n. 41 del 16/03/2009, per la concessione del congedo richiesto, fatti salvi eventuali diversi indirizzi emanati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, cui sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla sussistenza e alla verifica degli stessi requisiti;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 43, comma 2, dello stesso D. Lgs., e dal comma 5 dell'art. 25 del CCNL per il personale del comparto 01/09/1995, tali periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità e al TFR;

VISTO il parere n. 21/2008 espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione agli effetti del congedo sulla tredicesima mensilità;

RITENUTO di concedere il congedo, anche nelle more di indirizzi applicativi da parte degli organi competenti, riservandosi di recuperare l'assegno corrisposto qualora dovesse risultare la carenza di uno o più requisiti;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07/08/2009;

PER le motivazioni esposte in premessa

DETERMINA

1. di concedere al dipendente matricola n. **433** un periodo di congedo **frazionato** previsto dall'art. 42, comma 5, del Decreto Lgs. 26/03/2001, n.

151, dal 16/01/2015 al 31/12/2015 **per un totale di giorni 180**, per assistere il proprio suocero convivente portatore di handicap in situazione di gravità;

- 2. di dare atto che durante il congedo al dipendente compete un assegno pari all'ultimo stipendio percepito, escluso gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità e al TFR;
- 3. di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Territoriale del Lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del Decreto 21/07/2000, n. 278.
- 4. di dare atto che, qualora a seguito di disposizioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica emergesse una carenza dei requisiti richiesti, il periodo di assenza già fruito a tale titolo verrà considerato congedo non retribuito per gravi motivi familiari, ai sensi dell'art. 12, c. 8 lettera c) del contratto integrativo del CCNL per il personale del comparto stipulato il 07 Aprile 1999;
- 5. di notificare i contenuti della presente determinazione al dipendente in parola e al Direttore del Servizio di appartenenza dello stesso;
- 6. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG., e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

ORISTANO li,

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dr. Luciano Oppo)

Il funzionario istruente: F. Cadoni

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 26/01/2015 al 09/02/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI (Dr.ssa Antonina Daga)